



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Agli Ordini degli Ingegneri delle provincie  
di:

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

06/03/2013 U-rsp/1187/2013



E, p.c.

Agli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento regionale n. 7 del 28.06.2012, di attuazione della legge Regione Calabria n. 35/2009.

Per opportuna informazione, si trasmette la nota che questo Consiglio Nazionale ha ritenuto di inviare alle autorità competenti congiuntamente al Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sul Regolamento di attuazione della legge Regione Calabria n. 35/2009.

Ogni ulteriore comunicazione a riguardo sarà tempestivamente inviata.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Riccardo Pellegratta)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambardo)



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI  
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Roma, 28 febbraio 2013

Prot. CNAPPC n.104

Prot. CNI n. 1069

Al Ministro delle Infrastrutture  
Prof. Corrado Passera  
P.le Porta Pia, 3  
00199 Roma

Al Presidente Reggente del  
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Ing. Massimo Sessa  
P.le Porta Pia, 3  
00199 Roma

Al Presidente Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato  
Prof. Giovanni Pitruzzella  
Via di Ripetta, 246  
00186 Roma

Al Presidente della Regione Calabria  
On. Giuseppe Scopelliti  
Via Sensales, 20  
88100 Catanzaro  
presidentescopelliti@regcal.it  
giuseppe.scopelliti@consrc.it

Oggetto: art. 19 del Regolamento Regionale n. 7 del 28/06/2012, di attuazione della Legge Regione Calabria n.35/2009

Ill.mo Signor Ministro,

Ill.mi Signori Presidenti,

con una iniziativa congiunta di alcuni mesi fa, gli Ordini provinciali di architetti ed ingegneri della Regione Calabria hanno formalmente portato, all'attenzione del massimo livello dell'Istituzione regionale, le rilevanti criticità connesse all'entrata in vigore del regolamento regionale n. 7 del 8 giugno 2012, di attuazione della legge regionale 35/2009.

Questa legge, tra le altre finalità, persegue quella di una *“maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.”*

Il punto cruciale è rappresentato dai sistemi di controllo che la Pubblica Amministrazione ha scelto di adottare per verificare l'affidabilità e la rispondenza alla legge delle procedure di calcolo redatte dal progettista e depositate ai sensi di legge (DPR 380/2001).

Orbene, la Regione Calabria, in attuazione dell'art. 7 della LR 35/2009, ha deciso di utilizzare, per tali controlli, una procedura automatizzata (denominata SIERC) , i cui codici e la cui struttura restano di fatto assolutamente oscuri al progettista strutturale, e non solo.

L'esistenza di procedure di controllo rapide, efficaci ed efficienti, rappresenta, a nostro giudizio, una garanzia per la collettività e, al tempo stesso, una esaltazione delle qualità e competenze del progettista strutturale.

Esse, quindi, sono una componente fondamentale del processo edilizio cui questi Consigli Nazionali sono assolutamente interessati.

D'altro canto, le procedure amministrative, ed i contenuti tecnici della progettazione strutturale, sono normate dal DPR 380/2001 e dalle NTC 2008 con allegata Circolare esplicativa.

In particolare, il capitolo 10 delle NTC 2008 contiene le indicazioni per la redazione dei progetti strutturali e per rendere “leggibili”, anche soggetti terzi, le procedure automatizzate utilizzate dal progettista; al p.to 10.2 NTC /2008 si dice che spetta *al progettista il compito di sottoporre i risultati delle elaborazioni a controlli che ne comprovino l'attendibilità. Tale valutazione consisterà nel confronto con i risultati di semplici calcoli, anche di larga massima,*

*eseguiti con metodi tradizionali e adottati, ad esempio, in fase di primo proporzionamento della struttura.*

Questo capitolo dunque, contiene disposizioni specificatamente utili ai soggetti preposti per legge al controllo del progetto (Collaudatore, Uffici pubblici), imponendo al progettista di dare informazioni “semplici” e chiare che non “parlino” il linguaggio ermetico ed oscuro degli output dei codici di calcolo automatici.

D'altra parte, i principi di trasparenza dell'azione amministrativa di controllo, e la necessaria separazione delle responsabilità tra controllore e controllato, impongono chiari limiti operativi agli attori del processo che, nel caso in esame, sono identificabili in :

- committente
- progettista
- direttore dei lavori
- impresa esecutrice
- collaudatore
- uffici pubblici deputati al controllo

Il principio di responsabilità riguarda tutti gli attori e richiama tanto l'autonomia del progettista, quanto la trasparenza dell'azione ispettiva.

A nostro giudizio, la scelta fatta dalla Regione Calabria in tema di procedure automatizzate di controllo, contraddicono, ed addirittura per certi versi violano, i principi delle norma citate innanzi ,oltre che apparire almeno incoerenti con il richiamato cap. 10 delle NTC 2008.

L'impossibilità di “entrare” nel software utilizzato dalla pubblica amministrazione non rende il procedimento automatico trasparente, perché, di fatto, non pone sullo stesso livello di conoscenza del sistema, la pubblica amministrazione e l'utenza.

D'altra parte, il progettista, tenuto al rispetto della legge ed a quella esplicitazione specificatamente richiesta dal citato cap. 10/NTC 2008, non ha la possibilità di contestare nel merito l'eventuale diniego ad una pratica dovuto ad una risposta negativa della procedura automatizzata. Il progettista può venire a trovarsi nella condizione di dover rispondere alle questioni sollevate dal SI-ERC, nell'assoluta ignoranza dei meccanismi che hanno

determinato i risultati discordanti dal calcolo presentato.

Non attiene alle regole di un sistema posto a garanzia dei diritti collettivi imporre al progettista che la valutazione di un atto progettuale debba compiersi attraverso uno schema preconstituito, automatico, rigido ed ermetico, che non garantisce un controllo condiviso del rapporto tra dati di ingresso (forniti dal progettista) ed elaborazioni automatiche di questi dati (eseguite dalla PA).

### **CONCLUSIONI**

L'attività di controllo della Pubblica Amministrazione assume un rilievo determinante ai fini della certificazione "terza" della sicurezza strutturale.

Questa verifica, oltre che efficace, tempestiva ed efficiente, deve ispirarsi ai criteri di simmetria e trasparenza.

La responsabilità e l'autonomia del progettista non possono essere validate da un sistema non accessibile al progettista stesso, costretto, quindi, ad attendere un responso contro il quale appare quasi impossibile ricorrere; paradossalmente, una sorta di "oracolo".

A nostro avviso il SI-ERC, oggi, non risponde ad alcuna esigenza concreta; infatti :

- non semplifica il processo ma, anzi, lo appesantisce con azioni meccaniche complesse ed oscure;
- il progettista, per consentire l'avvio del processo automatico di controllo, è chiamato ad inserire dati che hanno una specificità ed un formato diverso da quello che lui ha utilizzato nel processo progettuale; in questa fase si crea quindi una potenziale causa di errore materiale che può portare alla bocciatura di un progetto che, invece, è corretto;
- il funzionario pubblico esercita la delicata fase del controllo del progetto utilizzando una procedura sostanzialmente "chiusa" attivata da dati d'ingresso che non ha provveduto direttamente ad inserire oltre che a verificare.

Oltre a ciò, il riferimento esclusivo ad una procedura chiusa ed inaccessibile nei termini

sopra richiamati, potrebbe prefigurare, per il soggetto depositario del know-how del software, una impropria posizione di predominio tanto nei confronti della propria committenza (la Pubblica Amministrazione), che nei confronti del progettista, viola i principi della libera concorrenza.

Inoltre, l'impossibilità per i software ufficiali più diffusi nel comparto della progettazione strutturale, di interfacciarsi con questa procedura, produce una ulteriore distorsione della concorrenza in questa delicata sezione del mercato del software.

Infine, la mancanza di trasparenza nell'azione di verifica da parte della Pubblica Amministrazione si pone come momento di potenziale violazione della legge 241/90 che obbliga la PA a dare immediato conto sui metodi, procedure, criteri e modalità di trattamento dei dati.

In virtù di quanto sopra,

## CHIEDIAMO


a tutti i soggetti in indirizzo, di procedere ad un rapido esame delle questioni poste, anche attraverso una nostra specifica audizione, per pervenire, nel più breve tempo possibile, alla eliminazione di ogni distorsione connessa all'attuazione delle richiamate disposizioni della legislazione regionale.

Con riserva di ogni azione di tutela nelle sedi deputate.

Fiduciosi nell'attenzione che Loro vorranno porre a quanto sopra espresso, restiamo in viva attesa di un riscontro che ci attendiamo estremamente celere.

Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli  
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
(Arch. Leopoldo Freyrie)



Il Presidente del Consiglio Nazionale  
(Ing. Armando Zambrano)

